



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 10.05.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024.

L'anno **Duemilaventidue** addì **Dieci** del mese di **Maggio** alle ore **11,50** nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

				P	A
1	STRACUZZI	GIORGIO	SINDACO		A
2	CACCIOLA	GIUSEPPE	VICE SINDACO		A
a	TALIO	ARIANA	ASSESSORE	P (da remoto)	
4	POLLASTRI	GIANPIERO	ASSESSORE	P	
5	SPADARO	ANTONIO	ASSESSORE	P	

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale **Dott. ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **l'Assessore Ing. Antonio Spadaro** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Vista la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

“ APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente, pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 68 DEL 28.04.2022

Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024.

Il Proponente: L'Assessore al Personale

Settore competente: I

L'Assessore al Personale

Richiamati:

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 (decreto Madia), il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- il comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006 a mente del quale *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...)”*;
- il comma 557- quater dell'art. 1 della L. 296/2006, aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, A mente del quale *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, ovvero il triennio 2011-2013, alla luce dell'orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;
- l'art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014, secondo il quale *“I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”*;

Visti inoltre:

- il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, convertito dalla L. 125 del 2015, a mente del quale *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale*

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La percentuale è incrementata all'80% per gli anni 2016- 2017 e al 100% dal 2018. *Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito o, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (...). Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato;*

- **l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015**, che dispone: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. OmissisIl comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;*

Visto l'art. 9 comma 1 quinquies D.L. 24.06.2016 n. 113 convertito in L. 07.09.2016 n. 160 a tenore del quale: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregate per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali....., non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusive della disposizione del precedente periodo”.*

Visti:

- l'art. 14 bis comma 1 lett) a D.L. 28.01.2019 n. 4 convertito in L. 28.03.2019, n. 6, che nel modificare l'art. 3 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114 ha previsto la possibilità di recuperare i resti assunzionali sino al quinquennio precedente ed alla successiva lett. b) introduce il comma 5-quinquies a mente del quale: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”*
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle pubbliche amministrazioni approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;
- l'art. 33 comma 2 D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito in L. 28.06.2019 n. 58 che prevede *“ omissisi comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico dell' amministrazione, non superiore al valore soglia definite come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, emanato in attuazione del sopracitato articolo 34, comma 2, D.L. n. 34/2019, con cui sono fissate dalla data di decorrenza del 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia

demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

- la Circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 emanata dal Ministero per la P.A., di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, che fornisce chiarimenti sul citato D.M. 17 marzo 2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- l'art. 9, comma 28, del D.lg. 78/2010, il quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni, dall'anno 2011, di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato al 50% o 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Dato atto che:

- l'art. 3 del suddetto Decreto 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche ed al riguardo si rileva che in base alla formulazione dell'articolo 3, il Comune di GIARDINI NAXOS rientra nella fascia demografica contraddistinta dalla lettera e), ricomprensente i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:
 - i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
 - i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
 - i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

Preso atto dei seguenti valori applicabili al Comune di Giardini Naxos:

Fascia demografica (DM 17 marzo 2020)	Valore soglia Tabella 1	Valore per l'anno 2021 Tabella 2	Valore soglia di rientro Tabella 3
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%	21,0%	30,9%

Dato atto che i Comuni sono classificati in n° 3 fasce e precisamente:

- la Fascia 1 dei Comuni virtuosi, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 e possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato;
- la Fascia 2 - intermedia - ove si collocano i Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1, del Decreto per ciascuna fascia demografica;
- la Fascia 3, ove si collocano, ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 e che adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento; a decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia;

Rilevato che:

- l'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le

definizioni dell'art. 2 del precitato D.P.C.M., che – ove rispettati – consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art.5, di procedere ad assunzioni;

- per il Comune di GIARDINI NAXOS, appartenente alla fascia demografica Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 26,9% come sopra specificato;
- ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello stesso D.P.C.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. Detto valore soglia per i comuni appartenenti alla fascia demografica Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti è pari per l'anno corrente al 24,00%;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

Visto il prospetto di calcolo trasmesso per pec il giorno 8 aprile 2022 dal Responsabile del II Settore, che si allega alla presente (All. 1), dal quale si evince che la spesa personale, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto di gestione approvato, è pari a € 2.407.259,82, mentre il valore medio delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio di previsione, secondo i criteri descritti dalla norma sopra citata, è pari a € 11.986.565,74, per un rapporto tra spese di personale e media entrate correnti pari al 20,08%;

Visto l'ulteriore prospetto trasmesso dal II Settore in data 28 aprile 2022, in riscontro alla nota del I Settore prot. n. 8771 del 21 aprile 2022;

Considerato che l'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020 consente l'utilizzo degli spazi assunzionali residui dei cinque anni antecedenti al 2022 in deroga agli incrementi percentuali annui della Tabella 2 e nei limiti di cui alla Tabella 1;

Verificato che negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 sono cessate dal servizio le seguenti unità di personale di ruolo, mentre nel corso del corrente anno si prevede il collocamento in quiescenza di n° 3 unità di ruolo, alle quali si aggiunge il trasferimento per mobilità di n. 1 istruttore direttivo contabile

ANNO	UNITA' CESSATE
2017	1 Cat. C5 2 Cat. B7
2018	2 Cat. D6 2 Cat. C5 1 Cat. C1 (18 ore)
2019	1 Cat. C1 (18 ore)
2020	3 Cat. C5 1 Cat. B7 1 Cat. D6 1 Cat. C1 (24 ore)
2021	1 Cat. D6 1 Cat. C5 1 Cat. C1 (18 ore)

--	--

Dato atto che la dotazione organica vigente, approvata da ultimo con deliberazione di G.M. n. 101/2019, secondo le suddette previsioni, come da schema che segue:

DOTAZIONE ORGANICA				
Categoria	Profilo Professionale	N. posti in organico	N. posti vacanti alla data del 01/01/2022	N. posti occupati alla data del 31/12/2021
Dirigenza	Dirigente	3 a tempo pieno	3 a tempo pieno	-
D	Contabile	1 a tempo pieno	-	1 a tempo pieno
	Amministrativo	2 a tempo pieno	2 a tempo pieno	-
	Tecnico	3 a tempo pieno	1 a tempo pieno	2 a tempo pieno
	Vigile Urbano	2 a tempo pieno	1 a tempo pieno	1 a tempo pieno
Totale		8 a tempo pieno	4 a tempo pieno	4 a tempo pieno
C	Amministrativo	17 a tempo pieno	4 a tempo pieno	13 a tempo pieno
		11 part-time a 18 ore	3 part-time a 18 ore	8 part-time a 18 ore
		15 part-time a 24 ore	-	15 part-time a 24 ore
Tecnico	6 part-time a 18 ore	-	6 part-time a 18 ore	
	3 part-time a 24 ore	-	3 part-time a 24 ore	
Vigile Urbano	2 a tempo pieno	1 a tempo pieno	1 a tempo pieno	
	3 part-time a 18 ore	-	3 part-time a 18 ore	
	12 part-time a 24 ore	2 part-time a 24 ore	10 part-time a 24 ore	
Totale		19 a tempo pieno 20 part-time a 18 ore 30 part-time a 24 ore	5 a tempo pieno 3 part-time a 18 ore 2 part-time a 24 ore	14 a tempo pieno 17 part-time a 18 ore 28 part-time a 24 ore
B3	Amministrativo	3 a tempo pieno	1 a tempo pieno	2 a tempo pieno
	Operaio-Autista	-	-	-
Totale		3 a tempo pieno	-	3 a tempo pieno
B	Amministrativo	8 a tempo pieno	-	8 a tempo pieno
	Operaio-autista letturista	1 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	1 -	- 5 part-time (a 18 ore)
Totale B + B3		12 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	1 a tempo pieno --	11 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore
A	Amministrativo	2 a tempo pieno	--	2 a tempo pieno
	Operaio	1 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	- -	1 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore
Totale		3 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	- -	3 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore
Totale Complessivo		42 a tempo pieno + 3 posti per la dirigenza 20 part-time a 18 ore 36 part-time a 24 ore	10 a tempo pieno + 3 posti per la dirigenza 3 part-time a 18 ore 2 part-time a 24 ore	32 a tempo pieno 17 part-time a 18 ore 34 part-time a 24 ore

Atteso che in apposito incontro tenuto in data 27 gennaio 2022 l'Assessore al Personale ha comunicato, per conto dell'A.C. e sentite le esigenze espresse dai Responsabili di Settore nonché la stima delle capacità assunzionali, le linee di indirizzo per la predisposizione della presente proposta di programmazione del fabbisogno del personale in relazione all'anno 2022, e precisamente:

- 1) selezione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di n. 4 Istruttori Direttivi Cat. D1, di cui n. 1 unità amministrativo, n. 1 contabile, n. 1 tecnico e n. 1 di vigilanza per un costo annuo presunto pari a € 55.117,74 per ciascuna unità, comprensivi di indennità di posizione e risultato;
- 2) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di n. 1 Istruttore Contabile Cat. C1, per un costo complessivo annuo pari a € 32.238,35;
- 3) assunzione, tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di un Istruttore di Vigilanza Cat. C1, a tempo parziale a 24 ore settimanali, per un costo complessivo annuo presunto pari a € 23.242,83;
- 4) incremento dell'orario di lavoro di n. 3 unità di personale in servizio, inquadrato nella cat. C1, con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 24 ore, di cui n. 1 al SUAP e n. 2 all'Ufficio Protocollo, in considerazione dell'esigenza dell'Ente di incrementare le attività lavorative svolte da detto personale, per un totale di spesa annua di € 16.159,35;
- 5) incremento dell'orario di lavoro di n. 1 unità di personale in servizio, inquadrata nella cat. C1, con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 36 ore, all'Ufficio Tributi, in considerazione dell'esigenza dell'Ente di incrementare le attività lavorative svolte da detto personale, per un totale di spesa annua di € 16.156,11;

Considerato, altresì, che:

- questo Ente è tenuto ad assumere n. 1 lavoratore appartenente alla categoria protetta, art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come risulta dal prospetto informativo redatto il 1° febbraio 2022, protocollo 7631, mentre non risultano scoperture relative all'assunzione di disabili di cui alla stessa L. 68/1999, art. 1;
- con delibera n. 139 del 10.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, la G.M. si è espressa circa la categoria e la qualifica dell'unità da assumere per assolvere ai suddetti obblighi, per un costo complessivo annuo presunto di € 29.949,39;

Rilevato che gli oneri conseguenti alle suddette previsioni del piano del fabbisogno del personale previsto per il triennio 2022/2024 rientrano nei limiti degli spazi assunzionali come si evince dalla seguente tabella:

Annualità	Risparmi da cessazione anno precedente	Percentuale utile	Spazi Assunzionali
2017	€ 30.422,46	25% cessazioni anno 2016	€ 7.605,61
2018	€ 97.698,04	25% cessazioni anno 2017	€ 24.424,51
2019	€ 192.605,78	100% cessazioni anno 2018	€ 192.605,78
2020	€ 0	Nessuna cessazione anno 2019	€ 0
2021	€ 202.319,17	100% cessazioni anno 2020	€ 202.319,17
2022	€ 121.574,28	100% cessazioni anno 2021	€ 121.574,28
Totale	€ 644.619,73		€ 548.529,35

Preso atto che gli enti locali, infatti, possono utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 4/2019, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell'ultimo quinquennio, per le quote che non sono già state utilizzate, nella stessa misura fissata dalla normativa in vigore nell'anno in cui sono maturate, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017;

Rilevato che gli oneri conseguenti alle suddette previsioni del piano del fabbisogno del personale previsto per il triennio 2022/2024 rientrano anche nei limiti degli spazi assunzionali calcolati come da D.M. 17 marzo 2020 quantificabili in € 577.742,36 come da calcoli effettuati dal II Settore, trasmessi in data 28 aprile 2022;

Dato atto che:

- il Comune di Giardini Naxos ha avviato, con deliberazione consiliare n. 71 del 21 dicembre 2013, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 17 aprile 2014 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente approvato in data 28 aprile 2016 dalla Corte dei Conti – Regione Siciliana;
- nell'ambito di detta procedura, l'Ente non ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del D.Lgs. 267/2000, non risultando, pertanto, soggetto ad obblighi di rideterminazione della dotazione organica di cui all'art. 243-bis, comma 8, lett. g) del citato decreto, ma ai soli controlli di cui all'art. 243, comma 1, del medesimo testo legislativo, posto che secondo il citato art. 243-bis, comma 8, lett. d), l'ente che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per tutta la durata del piano "è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1";

Richiamate, la:

- delibera di Giunta Municipale n. 47 del 28.03.2022 con la quale è stata effettuata la ricognizione di eventuali eccedenze di personale ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011;
- delibera di Giunta Municipale n. 28 del 02.03.2022 con il quale è stato adottato il Piano Triennale delle azioni positive;

VISTO il D.Lgs. 165/2000 e ss.mm. ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di:

- 1) Prendere atto che il fabbisogno di personale rilevato e indicato in premessa, secondo le indicazioni dell'A.C., consiste in:
ANNO 2022
 - a) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di un **Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1** per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74, comprensivo di indennità di posizione e di risultato;
 - b) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di un **Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1** per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74, comprensivo di indennità di posizione e di risultato;
 - c) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di un **Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1** per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74, comprensivo di indennità di posizione e di risultato;
 - d) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di un **Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D1** per un costo complessivo presunto pari a € 55.117,74, comprensivo di indennità di posizione e di risultato;
 - e) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di n. 1 **Istruttore Contabile Cat. C1**, per un costo complessivo annuo pari a € 32.238,35;
 - f) assunzione, tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di un **Istruttore di Vigilanza Cat. C1**, a tempo parziale a 24 ore settimanali, per un costo complessivo annuo presunto pari a € 23.242,83;
 - g) incremento dell'orario di lavoro di **n. 3 unità di personale in servizio, inquadrate nella cat. C1**, con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 24 ore, di cui n. 1 al SUAP e n. 2 all'Ufficio Protocollo, in considerazione dell'esigenza dell'Ente di incrementare le attività lavorative svolte da detto personale, per un totale di spesa annua di € 16.159,35;
 - h) incremento dell'orario di lavoro di **n. 1 unità di personale in servizio, inquadrata nella cat. C1**, con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 36 ore, all'Ufficio Tributi, in

considerazione dell'esigenza dell'Ente di incrementare le attività lavorative svolte da detto personale, per un totale di spesa annua di € 16.156,11;

- i) assunzione di **una unità Cat. B1** ai sensi dell'art. 18 della L. 68/1999, per un costo complessivo annuo presunto per € 29.949,39;

2) **Dare atto** che i costi derivanti dallo stesso, quantificabili in € 338.216,99 annui, risultano sostenibili, rispettosi della vigente normative in tema di assunzioni e riduzione della spesa di personale e rientrano nei limiti degli spazi assunzionali come dal prospetto incluso nel presente provvedimento;

3) **Modificare** conseguentemente la dotazione organica vigente, approvata da ultimo con deliberazione di G.M. n. 101/2019, secondo le suddette previsioni, **specificando che la modifica riguarda principalmente qualifiche funzionali e non comporta alcuna modifica della spesa teorica**, come da schema che segue:

DOTAZIONE ORGANICA				
Categoria	Profilo Professionale	N. posti in organico	N. posti vacanti alla data del 01/01/2022	N. posti occupati alla data del 31/12/2021
Dirigenza	Dirigente	3 a tempo pieno	3 a tempo pieno	-
D	Contabile	1 a tempo pieno	-	1 a tempo pieno
	Amministrativo	2 a tempo pieno	2 a tempo pieno	-
	Tecnico	3 a tempo pieno	1 a tempo pieno	2 a tempo pieno
	Vigile Urbano	2 a tempo pieno	1 a tempo pieno	1 a tempo pieno
Totale		8 a tempo pieno	4 a tempo pieno	4 a tempo pieno
C	Amministrativo	16 a tempo pieno 8 part-time a 18 ore 18 part-time a 24 ore	3 a tempo pieno - 3 part-time a 24 ore	13 a tempo pieno 8 part-time a 18 ore 15 part-time a 24 ore
	Contabile	1 a tempo pieno	1 a tempo pieno	-
	Tecnico	6 part-time a 18 ore 3 part-time a 24 ore	- -	6 part-time a 18 ore 3 part-time a 24 ore
	Vigile Urbano	2 a tempo pieno 3 part-time a 18 ore 11 part-time a 24 ore	1 a tempo pieno - 1 part-time a 24 ore	1 a tempo pieno 3 part-time a 18 ore 10 part-time a 24 ore
Totale		19 a tempo pieno 17 part-time a 18 ore 32 part-time a 24 ore	5 a tempo pieno 4 part-time a 24 ore	14 a tempo pieno 17 part-time a 18 ore 28 part-time a 24 ore
B3	Amministrativo	3 a tempo pieno	1 a tempo pieno	2 a tempo pieno
	Operaio-Autista	-	-	-
Totale		3 a tempo pieno	-	3 a tempo pieno
B	Amministrativo	8 a tempo pieno	-	8 a tempo pieno
	Operaio-autista letturista	1 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	1 -	- 5 part-time a 24 ore
Totale B + B3		12 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	1 a tempo pieno --	11 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore
A	Amministrativo	2 a tempo pieno	--	2 a tempo pieno
	Operaio	1 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	- -	1 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore
Totale		3 a tempo pieno	-	3 a tempo pieno

		1 part-time a 24 ore	-	1 part-time a 24 ore
Totale Complessivo		42 a tempo pieno + 3 posti per la dirigenza 17 part-time a 18 ore 38 part-time a 24 ore	10 a tempo pieno + 3 posti per la dirigenza 4 part-time a 24 ore	32 a tempo pieno 17 part-time a 18 or 34 part-time a 24 or

4) Dare atto che la suddetta modifica, rispetto alla dotazione organica approvata con deliberazione di G.M. n. 101/2019, prevede la trasformazione:

- di n. 1 posto cat. C p.p. amministrativo a tempo pieno in p.p. contabile;
- di n. 1 posto cat. C p.p. di vigilanza part-time a 24 ore in p.p. amministrativo;
- di n. 3 posti cat. C p.p. amministrativo part-time a 18 ore in n. 2 posti cat. C p.p. amministrativo part-time a 24 ore;

5) Approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 programmando allo stato attuale il piano annuale delle assunzioni del personale per l'anno 2022 e riservandosi di implementare le previsioni una volta approvati i documenti di programmazione economico-finanziaria 2022-2024;


6) Trasmettere il presente atto alla Commissione Centrale per il controllo degli organici, presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

7) Trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, a titolo di informativa;

8) Demandare al Responsabile del I Settore gli adempimenti consequenziali, subordinandone l'efficacia al positivo esito del controllo sul presente provvedimento da parte della Commissione per il controllo degli organici;

9) Dare atto che il programma triennale del fabbisogno del personale e relativo piano delle assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione alle esigenze dell'Ente e alle vigenti normative.

Il Proponente





COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 68 DEL 28.04.2022

Oggetto: Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 28.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
M. Ferraro





PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE ~~e si attesta la copertura finanziaria di €..... sull'intervento Cap. del bilancio comunale.~~

Giardini Naxos, 28.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



- 9 MAG. 2022

Protocollo N° 9942

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 7 del 06/05/2022

L'anno 2022 il giorno sei del mese di Maggio il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede - Presidente

Dott. Giacomo Campo - Componente

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita - Componente

si è riunito in video conferenza per rilasciare parere sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente per oggetto: "Modifica della dotazione Organica ed Approvazione P.T.F.P. 2022/2024" e pervenuta via pec in data 29.04.2022.

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale del fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Al fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015 che dispone: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.l. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114 e succ. mod, possono procedere, per gli anni 2016-2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato dell'anno precedente: il comma 5 quater dell' art. 3 del D.lgs 24.06.2014 n.90 convertito con modificazioni, dalla legge 11.08.2014 n. 114 è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
- l'art. 9 comma 1 quinquies di 24.06.2016 n. 113 convertita nella legge 07/09/2016 n. 160" *in caso di mancato rispetto dei termini previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP di cui all'art. 13 della legge 31.12.2009 n. 196 compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali..... non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio di soggetti privati che si configurino come elusive della disposizioni infra citata.*
- l'art.14bis comma 1 lett.a D.L.28.01.2019 n.4 convertito in legge 28/03/19 n. 6 che nel modificare l'art. 3 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in legge 11.08.2014 n. 114 ha previsto la possibilità di recuperare i resti assunzionali fino al quinquennio precedente e dalla successiva lettera d introduce il comma 5 quinquies a mente del quale: " per il triennio 2019-2021 nel rispetto della programmazione e del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazioni delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificate nell'anno precedente, sia quella programmate nella medesima annualità,

ferma restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo TURN OVER.

preso atto che:

il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);

il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, ferma restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella Ln.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali del fabbisogni di personale e ferma restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- la delibera di consiglio Comunale n. 23 del 30.08.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'anno 2020;

richiamato:

- il prospetto di calcolo del responsabile del II settore, dal qual si evince che la spesa personale, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'irap, come rilevati nell'ultimo rendiconto di gestione approvato è pari ad euro 2.407.259,82, mentre il valore medio delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2018-2020, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato sul bilancio di previsione, è pari ad euro 11.986.565,74 per un rapporto tra spese del personale e media entrate corrente pari al 20,08%;
- l'ulteriore prospetto trasmesso in data 28.04.2022 in riscontro alla nota del primo settore; prot: 8771 del 21.04.2022;

Dato atto:

- che l'art. 3 Decreto del 17/03/2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche ed al riguardo si rileva che in base alla formulazione dell'art. 3 il comune di Giardini Naxos rientra nella fascia demografica contraddistinta dalla lettera e ricomprendente i comuni fra i 5.000 ei 9.999 abitanti, gli articolo 4; 5;6 del DM 17/03/2020 ai fini dell'attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 individuano nella tabelle 1,2,3: i valori sogli per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti; i valori calmierati, ossia le percentuali massime di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024; i valori soglia della maggiore spesa del personale.
- **Preso atto** del seguenti valori applicabili al Comune di Giardini Naxos

Fascia Demografica	Soglia Tabella 1	Soglia Tabella 2	Soglia Tabella 3
Comuni fascia 5.000-9.999 abitanti	▪ 26,9%	▪ 21%	▪ 30,9%

- **dato atto** che i Comuni sono classificati n. 3° fasce e precisamente:

- Fascia 1 Comuni Virtuosi, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 e possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato;

- fascia 2 intermedia ove si collocano i comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori sogli individuati dall'art. 4 comma 1 e dall'art. 6 comma 1 del decreto per ciascuna fascia demografica;

- fascia 3 ove si collocano ai sensi dell'art. 6 del DM i comuni il cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 e che adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento dell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un Turn Over inferiore al 100%; a decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 risulta superiore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma, applicano un Turn Over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia;

rilevato che l'art. 4 del D.P.C.M. del 17.0.3020 individua nella Tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del predetto D.P.C.M. che ove rispettati consentono agli enti di procedere ad assunzioni:

per il comune di Giardini NAXSOS appartenente alla fascia demografica Comuni da 5.000 sino a 9.999 abitanti, il valore soglia è pari al 26,9% come sopra specificato;

ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello stesso DPCM in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2021, i comuni di cui all'art. 4 comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato alla Tabella 2;

Verificato che negli anni 2017 -2018-2019 -2020-2021 sono cessate dal servizio alcune unità di personale di ruolo, e precisamente: per l'anno 2017 n. 01 unità Cat. C5 e n. 01 Cat. B7; per l'anno 2018 n. 02 Cat. D6; n. 2 Cat. C5 e n. 1 Cat. C1 (18 ore); per l'anno 2019 n.01 unità Cat. C1 (18 ore); per l'anno 2020 n. 03 unità Cat. C5; n.01 Cat. B7; n. 01 Cat. D6; n. 01 Cat. C1 (24 ore); per l'anno 2021 n. 01 Cat. D6; n.01 Cat. C5; n.01 Cat. C1 (18 ore) mentre nel corso del corrente anno si prevede il collocamento in quiescenza di n. 3 unità di ruolo, alle quali si aggiunge il trasferimento in mobilità di n. 1 Istruttore direttivo contabile;

dato atto che la dotazione organica oggi vigente risulta approvata da ultimo con deliberazione di G.M. del 10.01.2019;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione della programmazione del fabbisogno del personale in relazione all'anno 2022, che:

1) prevedono:

- a) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri enti di un Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D1 per un costo complessivo presunto pari a Euro 55.117,74, comprensivo di indennità di posizione e di risultato;
- b) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di un Istruttore Direttivo Contabile Cat.D1 per un costo complessivo presunto pari a Euro 55.117,74, comprensivo di indennità di posizione e di risultato;
- c) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D1 per un costo complessivo presunto pari a Euro 55.117,74, comprensivo di indennità di posizione e di risultato;
- d) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di un Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat.D1 per un costo complessivo presunto pari a Euro 55.117,74, comprensivo di indennità di posizione e di risultato;
- e) assunzione tramite scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti di n.1 Istruttore Contabile Cat.C1 per un costo complessivo presunto pari a Euro 32.238,35;

- f) assunzione, tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 165/2001, di un Istruttore di Vigilanza Cat.C1. a tempo parziale a 24 ore settimanali, per un costo complessivo annuo presunto pari a Euro 23.242,83;
- g) incremento dell'orario di lavoro di n.3 unità di personale in servizio, inquadrato nella cat.C1, con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 24 ore, di cui n.1 al SUAP e n.2 all'ufficio protocollo, in considerazione dell'esigenza dell'Ente di incrementare le attività lavorative svolte da detto personale, per un totale di spesa annua di Euro 16.159,35;
- h) incremento dell'orario di lavoro di n.1 unità di personale in servizio, inquadrato, nella cat.C1, con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 36 ore, all'Ufficio Tributi, in considerazione dell'esigenza dell'Ente di incrementare le attività lavorative svolte da detto personale, per un totale di Euro 16.156,11;
- i) assunzione di una unità Cat.B1 ai sensi dell'art.18 della L.68/1999, per un costo complessivo annuo presunto per Euro 29.949,39;

2) Dato atto che i costi derivanti dallo stesso, quantificabili in Euro 338.216,99 annui, risultano sostenibili, rispettosi della vigente normativa in tema di assunzioni e riduzione della spesa di personale e rientrano nei limiti degli spazi assunzionali come dal prospetto incluso nel presente provvedimento;

3) Di modificare conseguentemente la dotazione organica vigente, approvata da ultimo con deliberazione di G.M. n. 101/2019, secondo le suddette previsioni, specificando che la modifica riguarda principalmente qualifiche funzionali e non comporta alcuna modifica della spesa teorica.

preso atto che:

- il comune di Giardini Naxos ha avviato, con deliberazione consiliare n. 71 del 31/12/2013, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario di cui all'art. 243 bis del D.lgs 267/2000;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 17/04/2014 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziari pluriennale, successivamente approvato in data 28/04/2016 dalla Corte dei Conti regione Sicilia
- che l'Ente non ha richiesto l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter D. lgs 267/2000, non risultando pertanto soggetto ad oggi di rideterminazione della pianta organica ma avendo l'ente attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per tutta la durata del piano è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulla assunzioni di personale previste dall'art. 243 comma 1 del d.lgs 267/2000

Richiamate la:

- delibera di Giunta Municipale n. 47 del 28/03/2022 con la quale è stata effettuata la ricognizioni di eventuali eccedenze di personale ex art. 33 comma 1 del D.lgs 165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011;
- delibera di giunta Municipale n. 28 del 02/03/2022 con la quale è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai responsabili delle Aree competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 in data 28 Aprile 2022;

Visto il D.lgs 165/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D.lgs 167/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente per oggetto: "Approvazione P.T.F.P. 2022/2024 " nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri complessivi di bilancio.

prescrive di trasmettere

- copia delle presente atto alla Commissione Centrale per il controllo degli organici, e presso il Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti dell'art.243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- copia della *deliberazione di Giunta comunale* al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all'art. 6 ter, c. 5 del D. Lgs. n° 165/2001, entro gg. 30 dall'adozione, atteso che l'eventuale mancato adempimento è soggetto alla sanzione del divieto ad assumere;
- copia della *deliberazione di Giunta comunale* alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali e per conoscenza, alla Direzione Centrale Finanza Locale ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 5 dell'art.5 del D.P.R. n. 142/2013 e del rilascio della relativa approvazione cui è subordinata l'operatività del provvedimento;
- copia della deliberazione di Giunta comunale alle R.S.U. e alle OO.SS.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Fedè - Presidente -

Dott. Giacomo Campo - Componente effettivo -

Dott. Parasiliti Provenza Anna Margherita - Componente effettivo -


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Presidente


Ing. Antonio Spadaro



L'Assessore Anziano
Dott. Gianpiero Pollastri



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il Responsabile della Pubblicazione Albo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on- line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni